

n. 226/19 R.G. prefall.

n. 3/20 c.p.



IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dr. Pierfilippo Mazzagrecò	presidente
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani	giudice- relatore
Dr.ssa Giuliana Filippello	giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Sul ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (avv. Benedetta Pugnali) nei confronti della società C.D. Immobiliare di Marini & c. s.n.c.; nonché sulla domanda di concordato preventivo ex art. 160 l. fall depositato dalla società C.D. Immobiliare di Marini & c. s.n.c. all'esito dell'udienza ex art. 162 comma 2 l.fall.,

OSSERVA

Nelle more della procedura prefallimentare introdotta dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A., la società debitrice C.D. Immobiliare di Marini & c. s.n.c. ha depositato ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma VI l.fall.. All'esito del decreto di apertura della procedura concordataria e della riunione della con il procedimento prefallimentare il Tribunale ha concesso termine di giorni sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta concordataria.

Nelle more della procedura a seguito della concessa proroga di giorni sessanta per il deposito di piano e proposta (come richiesto dalla società concordante) in data 31.07.2020 è stata depositata dichiarazione di desistenza dalla domanda di fallimento da parte del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ed in pari data è stata depositata la rinuncia alla procedura concordataria da parte della società debitrice C.D. Immobiliare di Marini & C. s.n.c.



Giova premettere *in limine* che con le pronunce 11014/2013 e 21901/2013, la Suprema Corte, in adesione ai principi fatti valere dalle S.U. nella sentenza 1521/2013, si è espressa nel senso di ritenere che in tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Inoltre la limitazione del sindacato del giudice al solo profilo della fattibilità giuridica del piano e la devoluzione ai creditori del giudizio circa la sua fattibilità economica presuppongono e richiedono la sussistenza di una idonea preventiva attestazione di realizzabilità del piano nell'ambito della quale al professionista viene domandata una valutazione che, pur espressa secondo la propria perizia ed esperienza e pur articolandosi in una congettura, deve tuttavia esprimere una prognosi seria di adempimento nel raffronto tra le componenti essenziali del programma e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Ne discende che il giudizio del Tribunale consiste nella verifica di motivata idoneità del piano al raggiungimento di risultati esposti dal debitore ed in un'analisi di dettaglio che dia conto dei criteri usati, con la precisazione che, come per la veridicità dei dati aziendali, anche nella prognosi di fattibilità l'esperto deve indicare in modo non generico i tempi e i modi di raggiungimento del risultato prospettato e gli strumenti di verifica dell'obiettivo, rendendo manifesto l'iter logico tecnico, metodologico e giuridico seguito nei riscontri documentali, nelle sue attestazioni, nei suoi giudizi professionali e nelle sue conclusioni, non potendo egli limitarsi a recepire acriticamente i dati contabili dell'imprenditore ma dovendo effettuare una dinamica approfondita delle conclusioni valutative espresse nel piano.



Come già evidenziato in data 31.07.2020 la società concordante ha depositato dichiarazione di rinuncia alla domanda di concordato preventivo ed all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 162 l.fall., celebrata in data 10.09.2020 la concordante si è riportata alla dichiarazione di rinuncia già resa insistendo affinché il Tribunale provvedesse di conseguenza.

Quanto all'istanza per la dichiarazione di fallimento della società C.D. Immobiliare & C. s.n.c. la ricorrente Banco di Desio e Brianza S.p.A. ha depositato dichiarazione di desistenza confermata all'udienza del 10.09.2020, dalchè discende l'improcedibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

P.Q.M.

a) dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla C.D. immobiliare di Marini & C. s.n.c.;

b) dichiara improcedibile il ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nei confronti della società C.D. Immobiliare di Marini & C. s.n.c.

c) dichiara integralmente compensate le spese di lite della procedura prefallimentare.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della II sezione civile del tribunale, il 10 settembre 2020

Il Presidente

Dr. Pierfilippo Mazzagreco

Il Giudice relatore

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

